

Delibera n. 100/2020

Termini previsti dalla delibera n. 130/2019 «*Misure concernenti l'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari*» e dalla delibera n. 151/2019 «*Indicazioni e prescrizioni relative al "Prospetto informativo della rete 2021", presentato dal gestore della rete ferroviaria nazionale, R.F.I. S.p.a., al "Prospetto informativo della rete 2020", nonché relative alla predisposizione del "Prospetto informativo della rete 2022"*»: istanze presentate da Grandi Stazioni Rail S.p.a. e Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.

L'Autorità, nella sua riunione del 21 maggio 2020

- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità), e in particolare la lett. a) del comma 2, che stabilisce che l'Autorità provvede *“a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie”*;
- VISTO** il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante *«Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)»*, ed in particolare:
- l'articolo 14 comma 1, ai sensi del quale *“[i]l gestore dell'infrastruttura, previa consultazione delle regioni, delle province autonome e delle altre parti interessate, elabora e pubblica un prospetto informativo della rete, provvede al suo periodico aggiornamento e procede ad apportare le opportune modifiche ed integrazioni, sulla base delle eventuali indicazioni e prescrizioni dell'Organismo di regolazione, che possono riguardare anche le specifiche modalità della predetta consultazione”*;
 - l'articolo 37, comma 1, che stabilisce che l'Organismo di regolazione è l'Autorità di regolazione dei trasporti;
- VISTO** l'atto di regolazione, allegato A alla delibera n. 130/2019 del 30 settembre 2019, recante *«Misure concernenti l'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari»*, pubblicata in data 1° ottobre 2019, ed in particolare:
- il punto 4.2, in base al quale *“[g]li operatori degli impianti di servizio (...) adottano, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto di regolazione, un sistema di garanzia dei livelli minimi di qualità dei servizi forniti, nonché un livello di penali correlato e proporzionato al corrispettivo dei servizi venduti”*;
 - il punto 11.6, in base al quale *“per le stazioni passeggeri ove vi è più di un'impresa operante nei servizi di trasporto passeggeri ferroviari, nonché per tutte le stazioni passeggeri con più di 50 treni al giorno con fermata commerciale, il gestore di stazione passeggeri: (...) pubblica il piano di utilizzo*

della stazione (...). Per le sole stazioni in cui sono presenti anche servizi di tipo Open Access, nonché per le stazioni asservite (o attigue) ad uno scalo aeroportuale, il piano è sottoposto alla consultazione dei soggetti interessati (...). Il piano è elaborato ed aggiornato annualmente secondo la seguente tempistica: lo schema di piano per l'anno X + 2 è sottoposto a consultazione, ove previsto, entro il 30 giugno dell'anno X ed è adottato e pubblicato con le stesse modalità e tempistiche della descrizione dell'impianto di servizio”;

- il punto 14.7, in base al quale “[i]l GI individua e pubblica nel prospetto informativo della rete (PIR) le configurazioni infrastrutturali e tecnologiche standard di riferimento per la connessione all’infrastruttura ferroviaria di competenza...”;
- il punto 14.13, in base al quale “[i]l listino delle prestazioni di cui al punto 14.12 viene pubblicato dal GI all’interno del PIR.”;
- il punto 14.21, in base al quale “[i] costi delle attività di cui al punto 14.18 e delle attività di cui al punto 14.20 prestate dal GI e posti a carico del raccordato o di altro soggetto individuato dalla normativa vigente devono rispettare quanto indicato nei punti da 14.12 a 14.17”;

VISTA

la delibera dell’Autorità n. 151/2019 del 21 novembre 2019, recante «*Indicazioni e prescrizioni relative al “Prospetto informativo della rete 2021”, presentato dal gestore della rete ferroviaria nazionale, R.F.I. S.p.a., al “Prospetto informativo della rete 2020”, nonché relative alla predisposizione del “Prospetto informativo della rete 2022”*», e il relativo Allegato A, ed in particolare:

- la lettera c) della prescrizione 2.3.3.1, che impone a Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. (di seguito: RFI) di modificare il paragrafo 2.3.1 del Prospetto informativo della rete (di seguito: PIR) prevedendo che “[i]l GI trasmette ad ART gli Accordi quadro e le variazioni di capacità entro un mese dalla sottoscrizione, unitamente ad una tabella recante il riepilogo aggiornato di tutti gli AQ in essere, con dettaglio dei soggetti sottoscrittori degli AQ, delle date di sottoscrizione e scadenza originarie, delle eventuali date di modifica della capacità pre-assegnata, delle eventuali date di rinnovo e di nuova scadenza, delle direttive/linee/tratte oggetto di pre-assegnazione di capacità, della percentuale di capacità pre-assegnata su tali direttive/linee/tratte per fascia oraria, del contenuto di eventuali clausole di retrocessione e del contenuto di eventuali clausole penali”;
- la lettera d) della prescrizione 2.3.3.1, che impone a RFI di introdurre nel paragrafo 2.3.1 del PIR la previsione che «il GI:
 - pubblica, nel PIR Web, l’allegato tecnico “Capacità assegnata con Accordo Quadro, per fascia oraria e per tratta di linea” indicante per ogni sezione di linea e per ogni anno, fino alla scadenza degli Accordi Quadro vigenti, le seguenti informazioni: la capacità commerciale oraria, la capacità oraria massima assegnabile con Accordo Quadro, il numero di tracce per fascia oraria assegnate con Accordo Quadro;

- *pubblica, nel proprio sito web (sezione “Il Prospetto Informativo della Rete”), un documento di riepilogo relativo agli Accordi Quadro in essere e contenente, per ogni Accordo Quadro, gli aspetti generali consistenti almeno nei seguenti elementi informativi: data di scadenza, direttive/linee/tratte oggetto di pre-assegnazione di capacità nonché percentuale di capacità pre-assegnata con l’Accordo Quadro su tali direttive/linee/tratte per fascia oraria, contenuto di eventuali clausole di retrocessione e contenuto di eventuali clausole penali.*

Il GI aggiorna l’allegato tecnico e il documento di riepilogo entro 90 giorni dalla stipula di un Accordo Quadro, da una modifica ad esso o dalla sua risoluzione»;

- la prescrizione 2.3.3.4, che impone a RFI di “avviare entro e non oltre il 31 gennaio 2020 una consultazione con le IF allo scopo di valutare l’introduzione, all’interno del PIR 2021 e nei relativi schemi di AQ, di un sistema di penali adeguate a suo carico, nel caso di richiesta di retrocessione della capacità avanzata ad un titolare di AQ, in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 112/2015, articolo 23, comma 5, e dal regolamento d’esecuzione (UE) 2016/545, articolo 13; gli esiti della consultazione sono comunicati all’Autorità entro e non oltre il 30 giugno 2020 e pubblicati a cura del GI nel PIR, in occasione del primo aggiornamento straordinario temporalmente utile”;
- la prescrizione 2.5.3.3, che impone a RFI di inserire nel paragrafo 2.4.1 del PIR la previsione che “[i]l GI, nel rispetto dei segreti industriali dei fornitori, rende noti, in apposito Allegato tecnico del PIR Web, gli algoritmi eventualmente adottati nei propri sistemi di supporto alle decisioni nel campo della gestione della circolazione compresi i valori di parametrizzazione degli stessi”;
- la prescrizione 2.5.3.4, che dispone che “il GI entro e non oltre il 30 marzo 2020 trasmetta all’Autorità un cronoprogramma ed una relazione sulle attività di sviluppo e applicazione degli algoritmi di cui alla prescrizione 2.5.3.3”;
- la prescrizione 2.7.3.3, che impone a RFI di “provvedere all’aggiornamento dell’applicativo PIC Web in modo da consentire la visualizzazione, anche con riferimento al singolo treno, delle penali di cui al paragrafo 2.4.3.1 del PIR per ogni IF e per ogni CdS entro e non oltre il 30 giugno 2020”;
- la prescrizione 3.2.3.1, che impone a RFI, per quanto riguarda gli scali merci, “di aggiornare e di attualizzare il relativo layer contenuto nel PIR Web entro il 30 marzo 2020, nonché di trasmettere all’Autorità, entro la stessa data, una relazione contenente l’evoluzione del reticolo ricoprendente gli impianti o scali merci del GI a partire dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2009”;
- la prescrizione 3.2.3.2 che impone a RFI, per quanto riguarda i centri di manutenzione, “di aggiornare e di attualizzare il relativo layer contenuto nel PIR Web entro il 30 marzo 2020, avendo cura in particolare di riportare le informazioni relative al centro di manutenzione di Venezia Mestre nel rispetto

di quanto richiesto dal Regolamento (UE) 2017/2177 e dalla delibera n. 130/2019”;

- la prescrizione 3.5.3.1, che impone a RFI di «*trasmettere all’Autorità, entro e non oltre il 31 marzo 2020, le analisi di capacità, di cui all’articolo 32 del d.lgs. 112/2015, delle tratte e delle stazioni interessate dalle regole di utilizzo della rete di cui al paragrafo 3.9.1 del PIR “Standardizzazione dell’offerta” e “Utilizzo efficiente egli impianti nei nodi”»;*
- l’indicazione 5.1.2.1, che prevede che RFI effettui una «*verifica delle informazioni riportate nell’allegato “Tempi massimi per le operazioni di transito dei treni merci” considerando le operazioni tecniche necessarie e le relative tempistiche e di trasmettere all’Autorità entro il 30 giugno 2020 un’adeguata e completa relazione in merito»;*
- la prescrizione 5.5.3.1, che impone a RFI, “*entro e non il 30 giugno 2020, di:*
 - a) *comunicare all’Autorità per ogni stazione e fermata aperte al servizio viaggiatori l’eventuale appartenenza all’ambito di applicazione delle STI PMR (specificandone la versione applicabile) indicandone le motivazioni;*
 - b) *comunicare all’Autorità gli accordi sottoscritti con le IF interessate previsti nei pertinenti articoli delle STI PMR nonché di trasmettere all’Autorità un cronoprogramma, condiviso con le IF interessate, per la predisposizione degli accordi da definire”;*
- la prescrizione 5.5.3.2, che impone a RFI di “*pubblicare, come allegato tecnico al PIR Web, entro e non oltre il 30 giugno 2020, in forma tabellare, le informazioni di cui alla prescrizione 5.5.3.1, lettera a) nonché la COP 322 del 2014”;*
- l’indicazione 6.1.2.1, che impone a RFI di avviare “*entro il 28 febbraio 2020 un procedimento di consultazione per la definizione di penali da applicarsi nei confronti di IF responsabili del superamento, da parte dei treni merci, dei tempi di sosta previsti nelle stazioni di confine per la ripartenza. Il procedimento dovrà concludersi in tempo utile per consentire l’inserimento di tale proposta nella bozza di PIR 2022”;*

VISTA

la delibera dell’Autorità n. 69/2020 del 18 marzo 2020, recante “*Emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale. Disposizioni in materia di termini relativi ai procedimenti dell’Autorità*”, ed in particolare il punto 1 del dispositivo, come modificato dalla delibera n. 83/2020 del 23 aprile 2020, ai sensi del quale, ai fini del computo dei termini relativi allo svolgimento di procedimenti pendenti alla data del 23 febbraio 2020, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020, “*ferma la necessità di assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti (...)*”;

VISTA

la nota del 31 marzo 2020 (prot. ART 4973/2020), con cui Grandi Stazioni Rail S.p.a., in considerazione delle misure adottate dal Governo in relazione all’emergenza epidemiologica in corso e delle conseguenti diffuse difficoltà di carattere organizzativo, e tenuto conto della delibera dell’Autorità n. 69/2020, ha

chiesto che fosse fissato un nuovo termine per la pubblicazione dello schema di piano di utilizzo delle stazioni relativo all'anno 2022, e degli altri elementi informativi utili ai fini della consultazione dei soggetti interessati, di cui al punto 11.6 dell'Allegato A alla delibera n. 130/2019;

VISTA la nota del 29 aprile 2020 (prot. ART 6368/2020), con cui RFI, in considerazione delle misure adottate dal Governo in relazione all'emergenza epidemiologica in corso e di quanto stabilito dall'Autorità con le delibere n. 69/2020 e n. 83/2020, nonché delle ricadute operative che l'emergenza epidemiologica sta determinando sulla normale attività aziendale, ha chiesto il differimento:

- dei termini, relativi all'anno 2020, previsti o comunque desumibili dai punti 4.2, 11.6, 14.7, 14.13 e 14.21 dell'Allegato A alla delibera n. 130/2019;
- dei termini relativi alle previsioni di cui alle indicazioni 5.1.2.1 e 6.1.2.1 e alle prescrizioni 2.3.3.1 lettere c) e d), 2.3.3.4, 2.5.3.4, 2.7.3.3, 3.2.3.1, 3.2.3.2, 3.5.3.1, 5.5.3.1 lettere a) e b) e 5.5.3.2 dell'Allegato A alla delibera n. 151/2019;

CONSIDERATO con riferimento al punto 11.6 dell'Allegato A alla delibera n. 130/2019, che l'elaborazione dello schema di piano di utilizzo della stazione da porre in consultazione richiede valutazioni complesse, anche tenuto conto che l'anno corrente è il primo anno in cui tale piano viene prodotto e si iscrive in un contesto emergenziale conclamato, e che i gestori di stazione sono attualmente impegnati nell'attuazione delle misure urgenti disposte dal Governo per contrastare l'emergenza epidemiologica in atto, che richiedono lo svolgimento di attività nuove e complesse;

RILEVATO che la richiesta presentata da Grandi Stazioni Rail S.p.a. e da RFI non pregiudica il rispetto del termine entro il quale il piano di utilizzo delle stazioni, ai sensi del punto 11.6 dell'Allegato A alla delibera n. 130/2019, deve essere adottato dal gestore di stazione passeggeri;

RITENUTO pertanto che tale richiesta possa essere accolta, prevedendo che, in applicazione della citata delibera n. 69/2020, ai fini del computo del termine di cui all'indicato punto 11.6 non si tenga conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 15 maggio 2020, e precisando che, conseguentemente, il termine per la pubblicazione del piano ivi prevista scade, per l'anno 2020, il 21 settembre;

CONSIDERATO con riferimento alle informazioni ed elaborazioni di cui ai punti 14.7, 14.13 e 14.21 dell'Allegato A alla delibera n. 130/2019, che tali dati, per la rilevanza che presentano per le imprese ferroviarie, i richiedenti capacità, le potenziali imprese raccordate e le imprese raccordate, gli operatori degli impianti di servizio ferroviari e del mercato del trasporto merci e passeggeri in genere, devono essere inseriti nella prima bozza del PIR 2022 da pubblicarsi entro il 30 giugno 2020, come disposto dal paragrafo 1.6.2 "Procedura di aggiornamento ordinario" del PIR 2020, per essere oggetto della consultazione prevista nell'ambito di tale procedura, fermo restando che il gestore dell'infrastruttura potrà ulteriormente

affinare dette informazioni ed elaborazioni sulla base di quanto emergerà dalla consultazione;

RITENUTO pertanto che, per assicurare il diritto di partecipazione degli interessati ed il rispetto del termine previsto per la conclusione della procedura di aggiornamento del PIR, la sospensione dei termini di cui alla delibera n. 69/2020 non risulti applicabile agli adempimenti di cui ai citati punti 14.7, 14.13 e 14.21 connessi alla pubblicazione della prima bozza del PIR 2022;

RILEVATO che, per analoghe considerazioni, con riferimento alla prescrizione 2.3.3.4 ed all'indicazione 5.1.2.1 dell'Allegato A alla delibera n. 151/2019, la richiesta presentata da RFI possa essere accolta solo con riferimento ai termini per la trasmissione all'Autorità della documentazione ivi prevista, con fissazione al 30 settembre 2020 del termine di cui alla prescrizione 2.3.3.4 e applicazione della sospensione richiesta con riferimento al termine di cui all'indicazione 5.1.2.1, fermo comunque il 30 giugno 2020:

- per l'inserimento nella prima bozza del PIR 2022 della disciplina delle penali negli accordi quadro, di cui alla prescrizione 2.3.3.4;
- per la verifica delle informazioni riportate nell'allegato "Tempi massimi per le operazioni di transito dei treni merci", di cui all'indicazione 5.1.2.1;

CONSIDERATO il limitato livello di complessità dell'attività di mappatura richiesta dalla lettera a) della prescrizione 5.5.3.1 e dalla prescrizione 5.5.3.2 dell'Allegato A alla delibera n. 151/2019, salvo che sotto il profilo del numero di impianti oggetto dell'attività stessa;

RITENUTO pertanto che, tenuto conto dei vari interessi coinvolti e attesa la necessità di assicurare comunque l'adempimento in termini ragionevoli di quanto disposto con le citate prescrizioni 5.5.3.1 e 5.5.3.2, che la richiesta di sospensione presentata in proposito da RFI possa essere solo in parte accolta, prevedendo che, in applicazione della citata delibera n. 69/2020, i termini di comunicazione e pubblicazione delle informazioni ivi previsti scadano il 24 luglio 2020;

CONSIDERATO l'elevato livello di complessità degli obblighi previsti:

- dal punto 4.2 dell'Allegato A alla delibera n. 130/2019, anche tenuto conto del carattere innovativo di tale disposizione;
- dalla lettera d) della prescrizione 2.3.3.1 dell'Allegato A alla delibera n. 151/2019;
- dalla prescrizione 2.5.3.4 dell'Allegato A alla delibera n. 151/2019;
- dalla lettera b) della prescrizione 5.5.3.1 dell'Allegato A alla delibera n. 151/2019, che presuppone il coordinamento tra RFI e le imprese ferroviarie che effettuano servizi viaggiatori in un numero elevato di impianti;

RITENUTO pertanto che l'istanza di sospensione dei termini previsti per l'adempimento di tali obblighi presentata da RFI possa essere accolta, in ragione delle difficoltà operative evidenziate dal gestore, per l'intero periodo richiesto, prevedendosi

che, in applicazione della citata delibera n. 69/2020, ai fini del computo dei relativi termini non si tenga conto del periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 15 maggio 2020;

RITENUTO

che, considerati i vari interessi coinvolti, l'istanza di sospensione dei termini presentata da RFI possa essere altresì accolta per l'intero periodo richiesto con riferimento ai termini di cui alla lettera c) della prescrizione 2.3.3.1 ad alle prescrizioni 2.5.3.4, 2.7.3.3, 3.2.3.1, 3.2.3.2 e 3.5.3.1 dell'Allegato A alla delibera n. 151/2019, prevedendosi dunque che, in applicazione della citata delibera n. 69/2020, ai fini del computo dei relativi termini non si tenga conto del periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 15 maggio 2020;

RITENUTO

inoltre congruo, in considerazione del contesto emergenziale e delle difficoltà operative evidenziate dal gestore, accogliere la richiesta di RFI di fissare al 30 settembre 2020 il termine per la conclusione della consultazione relativa alla definizione di penali di cui all'indicazione 6.1.2.1 dell'Allegato A alla delibera n. 151/2019, con inserimento della proposta di sistema di penali nella prima bozza del PIR 2022;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente riportate, i termini previsti dalle delibere n. 130/2019 del 30 settembre 2019 e n. 151/2019 del 21 novembre 2019 devono intendersi individuati, in applicazione della delibera n. 69/2020 del 18 marzo 2020, come modificata dalla delibera n. 83/2020 del 23 aprile 2020, come segue:
 - a) il termine di 180 giorni di cui al punto 4.2 dell'Allegato A alla delibera n. 130/2019 scade il 19 giugno 2020;
 - b) il termine del 30 giugno previsto dal punto 11.6 dell'Allegato A alla delibera n. 130/2019 scade, per il solo anno 2020, il 21 settembre;
 - c) il termine di cui alla prescrizione 2.5.3.4 dell'Allegato A alla delibera n. 151/2019 scade il 22 giugno 2020;
 - d) il termine di cui alla prescrizione 2.7.3.3 dell'Allegato A alla delibera n. 151/2019 scade il 21 settembre 2020;
 - e) il termine di cui alla prescrizione 3.2.3.1 dell'Allegato A alla delibera n. 151/2019 scade il 22 giugno 2020;
 - f) il termine di cui alla prescrizione 3.2.3.2 dell'Allegato A alla delibera n. 151/2019 scade il 22 giugno 2020;
 - g) il termine di cui alla prescrizione 3.5.3.1 dell'Allegato A alla delibera n. 151/2019 scade il 22 giugno 2020;
 - h) il termine di cui all'indicazione 5.1.2.1 dell'Allegato A alla delibera n. 151/2019 per la trasmissione della relazione informativa all'Autorità scade il 21 settembre 2020; resta fermo il termine del 30 giugno 2020 per la verifica delle informazioni riportate nell'allegato "Tempi massimi per le

"operazioni di transito dei treni merci" al fine della corretta presentazione nella prima bozza del PIR 2022;

- i) il termine di cui alla lettera a) della prescrizione 5.5.3.1 dell'Allegato A alla delibera n. 151/2019 scade il 24 luglio 2020;
 - j) il termine di cui alla lettera b) della prescrizione 5.5.3.1 dell'Allegato A alla delibera n. 151/2019 scade il 21 settembre 2020;
 - k) il termine introdotto dalla prescrizione 5.5.3.2 dell'Allegato A alla delibera n. 151/2019 scade il 24 luglio 2020;
 - l) sono sospesi, per il periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020, i termini:
 - di un mese di cui alla lettera c) della prescrizione 2.3.3.1 dell'Allegato A alla delibera n. 151/2019;
 - di 90 giorni di cui alla lettera d) della prescrizione 2.3.3.1 dell'Allegato A alla delibera n. 151/2019;
2. il termine per la conclusione della consultazione relativa alla definizione di penali, di cui all'indicazione 6.1.2.1 dell'Allegato A alla delibera n. 151/2019, è fissato al 30 settembre 2020; il gestore inserisce la proposta di sistema di penali nella prima bozza del PIR 2022;
 3. il termine del 30 giugno 2020 previsto per la comunicazione all'Autorità degli esiti della consultazione sul sistema di penali, di cui alla prescrizione 2.3.3.4 dell'Allegato A alla delibera n. 151/2019, è fissato al 30 settembre 2020; resta fermo il termine del 30 giugno 2020 per l'inserimento di tale disciplina nella prima bozza del PIR 2022;
 4. la presente delibera è pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità e comunicata a Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. e a Grandi Stazioni Rail S.p.a. a mezzo PEC.

Torino, 21 maggio 2020

Il Presidente

Andrea Camanzi

(documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i.)